



4L citato art. 9 del N. P. 1. luglio 1948 n. 1469 dispone, nei casi di passività del Fondo di integrazione, che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del Comitato Speciale, promuova opportuni provvedimenti di legge per aumentare l'aliquota del contributo integrativo. Di conseguenza, se con il consenso del Ministero del Lavoro potrà conservarsi l'attuale garanzia assicurativa delle indennità di anzianità, resterà in vigore il Fondo di integrazione e la passività verrà eliminata mediante lo aumento del contributo straordinario, da imporre con un provvedimento di legge.

Se poi dovesse prevalere la tesi sostenuta dai datori di lavoro e l'Istituto ritenesse di accettarla, verrebbe versato nel conto collettivo in capitalizzazione il valore di riscatto dell'intero portafoglio assicurativo, decurtato dell'aumentare della passività e dei relativi interessi.

Se, infine, non fosse possibile raggiungere l'accordo, in quanto le aziende non intendessero mantenere la soluzione assicurativa e l'I.N.A. non ritenesse conveniente limitare la sua azione a quella della sola capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea, l'Istituto, rinunciando all'amministrazione del Fondo esattoriale, corrisponderebbe alla controparte il complessivo valore di riscatto dell'intero portafoglio,